

Legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7

Ordinamento dei controlli regionali sugli enti locali e sugli enti dipendenti dalla regione (artt. 46 - 46 bis . 46 ter)

Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 febbraio 1992

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 14 agosto 1992 n. 34 (modifica ed integrazione all'art. 46 della LR 7/1992)

L.R. 28 febbraio 1994 n. 10

L.R. 20 dicembre 1994 n. 50

L.R. 22 maggio 1996 n. 16

D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 26 aprile 2001 n. 11

L.R. 8 agosto 2001 n. 24

(Omissis)

TITOLO IX

CONTROLLO SUGLI ENTI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DALLA REGIONE

Art. 46 (abrogato da art. 59 L.R. 8 agosto 2001 n. 24)

Controllo sugli atti degli IACP

****abrogato****

****Art. 46 bis** (aggiunto da art. 2 L.R. 14 agosto 1992 n. 34)

Controllo sugli atti dei Consorzi di utenti per le strade vicinali e delle associazioni agrarie

1. Gli atti adottati dai Consorzi di utenti delle strade vicinali di uso pubblico e dalle associazioni, comunque denominate, costituite per l'amministrazione e il godimento collettivo di beni di uso civico, divengono esecutivi il giorno della loro pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in cui hanno sede. Essi sono inviati in elenco all'Assessore regionale competente, rispettivamente, in materia di trasporti e in materia di agricoltura. L'Assessore regionale competente può richiedere copia integrale degli atti.

2. La Giunta regionale può annullare in ogni tempo gli atti illegittimi adottati dagli Enti di cui al comma 1.**

****Art. 46 ter** (aggiunto da art. 2 L.R. 28 febbraio 1994 n. 10)

Controllo sugli atti delle Partecipanze agrarie

1. Gli atti adottati dalle Partecipanze agrarie dell'Emilia-Romagna divengono esecutivi il giorno dalla loro pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in cui hanno sede. Essi sono inviati in elenco al Comitato regionale di controllo che può richiederne copia e annullare, in ogni tempo, gli atti illegittimi.

2. Gli atti deliberativi concernenti il bilancio, le relative variazioni e le compravendite immobiliari sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità su specifica richiesta delle Partecipanze agrarie.

3. Al procedimento di controllo sulle deliberazioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dai Titoli V, VI e VII.**

(Omissis)